SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 54

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° marzo 1995, n. 62.

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inscrita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, è ripubblicato il testo del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1844):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI) il 7 gennaio 1995.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 gennaio 1995, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1995.

Esaminato dalla II commissione il 1° febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 1995 (atto n. 1844/*A* - relatore on. FORESTIERE).

Esaminato in aula il 13 febbraio 1995 e approvato il 14 febbraio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1380):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 febbraio 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 febbraio 1995.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21, 22 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 23 febbraio 1995.

95G0093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Milano n. 10637/Ord/94 in data 14 gennaio 1995 dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Milano nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei

giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio notifiche esecuzioni e protesti C.A. Milano: 14 e 24 ottobre 1994;

tribunale di Milano: 14 e 24 ottobre 1994; 8, 9 e 10 novembre 1994;

pretura di Milano: 8, 9 e 10 novembre 1994;

tribunale di Lecco: 24 ottobre 1994;

tribunale di Monza: 14 ottobre 1994;

pretura di Lecco: 24 ottobre 1994.

Roma, 11 febbraio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A1314

DECRETO 11 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Verona.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Venezia n. 2123/1° in data 8 novembre 1994 e 3 gennaio 1995 con le quali si comunica che il tribunale di Verona non è stato in grado di funzionare nel giorno 24 ottobre 1994, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Verona nel giorno 24 ottobre 1994 i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 febbraio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A1315

DECRETO 11 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Monza.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 1710/S/Nig/6112 e 10/95/AG del presidente della corte di appello di Milano in data 23 dicembre 1994 e 5 gennaio 1995 con le quali si comunica che la cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Monza non è stata in grado di funzionare nei giorni 14 e 28 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, addetto alla ricezione degli atti di competenza della predetta cancelleria;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Monza nei giorni 14 e 28 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano addetto alla ricezione degli atti di competenza della predetta cancelleria, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 febbraio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A1316

DECRETO 11 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della pretura di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 2095/1° in data 9 novembre 1994 e 3 gennaio 1995 del presidente della corte di appello di Venezia con le quali si comunica che la pretura di Bassano del Grappa non è stata in grado di funzionare il giorno 14 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bassano del Grappa il giorno 14 ottobre 1994, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 febbraio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A1317

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 febbraio 1995.

Autorizzazione alla società Istedil S.p.a., in Guidonia Montecelio, al rilascio di certificazioni CEE per alcuni prodotti, ai sensi delle direttive n. 89/392/CEE e n. 91/368/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Istedil S.p.a., con sede in Guidonia Montecelio (Roma), via Tiburtina, km 18,300, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n.159258;

Considerato che la società Istedil S.p.a. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Istedil S.p.a. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente dagli operatori economici alla procedura di certificazione CEE:

1) seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne;

1.1) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1) a 4) e al punto 7) e per la lavorazione del legno;

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

8) seghe a catena portatili per legno;

9) presse, comprese le piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di dispositivo di compressione;

15) ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono

procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società Istedil S.p.a. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di sei mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A1318

DECRETO 27 febbraio 1995.

Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano, al rilascio di certificazioni CEE per ulteriori tipi di macchine, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Visto il decreto 23 dicembre 1993 con il quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, è stato autorizzato al rilascio di certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE, per talune categorie di macchine;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto IMQ richiede l'autorizzazione a certificare ulteriori tipi di macchine;

Considerato che l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, soddisfa i requisiti previsti dall'allegato VII alla direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle macchine di cui al decreto 23 dicembre 1993 per le quali l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, è stato autorizzato al rilascio di certificazioni CEE è integrato con i seguenti tipi:

A - *Macchine.*

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

B - *Componenti di sicurezza.*

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A1319

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 dicembre 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Mariella Mazzetto e on. Fortunato Aloi.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Visto il decreto ministeriale n. 298 del 21 ottobre 1994 con il quale sono stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero;

Ritenuto di dover rettificare il decreto ministeriale n. 299 del 21 ottobre 1994, con il quale è stata delegata l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato on. Mariella Mazzetto e on. Fortunato Aloi e di emanare contestualmente il nuovo testo coordinato;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione on. Mariella Mazzetto — fermo restando la competenza del Ministro per gli atti di carattere normativo e convenzionale — la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro medesimo, gli affari inerenti le materie di seguito indicate:

a) stato giuridico e trattamento economico del personale con relativo contenzioso;

b) sperimentazione e innovazione di ordinamenti e strutture;

c) formazione e aggiornamento di tutto il personale dipendente, ivi compresa la riconversione del personale docente soprannumerario;

d) progetti speciali (progetto giovani, progetto ragazzi 2000, progetto genitori, educazione alla salute, educazione alla legalità, educazione ambientale, prevenzione delle tossicodipendenze e azioni atte a garantire il diritto all'istruzione delle persone handicappate, progetti per il successo scolastico);

e) rapporti con gli altri Ministeri.

2. È conferità altresì al medesimo Sottosegretario la delega per l'emanazione dei seguenti provvedimenti di competenza del Ministro:

a) provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamenti e strutture;

b) revisione periodica delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

c) provvedimenti, nei confronti del personale direttivo, docente ed educativo, di irrogazione delle sanzioni della destituzione e della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, con utilizzazione successiva in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione direttiva o docente.

Art. 2.

1. È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione on. Fortunato Aloi — fermo restando la competenza del Ministro per gli atti di carattere normativo e convenzionale — la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro medesimo, gli affari inerenti le materie di séguito indicate:

a) ordinamento della scuola ed istituzioni educative;

b) organizzazione e funzionamento degli uffici centrali e periferici;

c) adempimenti finalizzati alla regolare apertura dell'anno scolastico;

d) provvedimenti, nei confronti del personale amministrativo dell'amministrazione centrale e periferica e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola appartenente ai ruoli nazionali (personale delle accademie e dei conservatori), di sospensione della qualifica e destituzione.

2. È conferita altresì al medesimo Sottosegretario di Stato la delega per l'emanazione dei seguenti provvedimenti di competenza del Ministro:

a) ripartizione dei posti del ruolo degli ispettori tecnici tra i vari gradi ed ordini di scuola e per settori disciplinari;

b) determinazione dei criteri di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici;

c) decisioni sui ricorsi gerarchici presentati in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda ed in materia disciplinare;

d) richieste di parere al Consiglio di Stato ai fini della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

e) decreti di erezione in ente morale di istituzioni private;

f) comunicazione all'Avvocatura dello Stato di indirizzi difensivi da assumere, in sede giurisdizionale, nei casi in cui l'amministrazione intenda discostarsi da quelli promossi dall'Avvocatura medesima.

Art. 3.

Ai Sottosegretari potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Roma, 24 dicembre 1994

Il Ministro: D'ONOFRIO

95A1299

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° marzo 1995, n. 62** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622». Il D.L. n. 622/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995).

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, ad eccezione della deroga a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, così come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, si applicano, per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza dell'amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della città di Palermo, nonché per la realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione e la ristrutturazione di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari nella città di Palermo.

3. La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti a trattativa privata autorizzati ai sensi dei commi 1 e 2 è demandata ad una commissione presieduta dal prefetto di Palermo e composta dal sindaco di Palermo, dal presidente dell'ordine forense di Palermo, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal soprintendente per i beni culturali e ambientali e dal comandante dei vigili del fuoco. La partecipazione alla commissione non dà diritto ad indennità o ad emolumenti.

Riferimenti normativi.

— Il D.L. n. 524/1994 reca: «Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.

4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458».

Con riguardo alle disposizioni sopra richiamate si precisa quanto segue

L'articolo unico della legge n. 7/1982 (Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari) sostituisce con due commi il secondo comma dell'art. 29 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271. Il capoverso secondo di detto articolo unico (che corrisponde al terzo comma dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 dianzi citato), stabilisce, in merito a talune spese alle quali il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, che: «È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale».

Il D.L. n. 364/1993 reca: «Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria». Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5. — 1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso art. 8 è ridotto alla metà».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 364/1993, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 17 novembre 1993.

— Per il testo del terzo comma dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 si veda nella nota precedente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1333

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 febbraio 1995, n. **S/101274.**

Art. 10 della legge n. 394/1981. Contributo finanziario annuale ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, così come modificato dall'art. 4, comma terzo, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ed in relazione al decreto ministeriale 18 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1991) relativo ai criteri di valutazione delle domande di contributo dei consorzi in oggetto, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del commercio estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I - Viale America, 341 - 00144 Roma.

La domanda andrà presentata secondo lo schema allegato 1.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per i consorzi agro-alimentari, lo scopo sociale esclusivo di cui a primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autentica degli atti consortili di modifica;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, secondo lo schema allegato 2;

c) certificato del competente tribunale, attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato 3). Si precisa che, per i consorzi turistico-alberghieri, tale distinta deve riferirsi unicamente alle spese sostenute (sia in Italia che all'estero) per l'incremento della domanda estera del settore;

f) dichiarazione del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto economico. Al riguardo, si rappresenta la necessità che il consorzio illustri dette voci quanto più dettagliatamente possibile in relazione sia alle poste in entrata che a quelle in uscita;

g) apposita certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma di attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale o di categoria; camera di commercio; società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale una copia della domanda di contributo (e della relativa documentazione) è stata inviata al:

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Ufficio II - Relazioni int.li - Ripartizione B - Roma, per i consorzi turistico-alberghieri.

2. Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Roma, per i consorzi agro-alimentari;

n) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta alla regione e da questa emessa con atto formale secondo le proprie norme statutarie, che individui il consorzio richiedente — per settore e comprensorio — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981. La richiesta del consorzio alla regione dovrà essere inoltrata per conoscenza anche a questo Ministero.

Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio p.v.; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (quella relativa al bilancio in triplice copia).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre 1995, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1991.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale
per lo sviluppo degli scambi
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Fac simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: *Legge n. 394/1981 (art. 10). Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19...*

Il sottoscritto consorzio.... ....
con sede in ... . (sede amministrativa.. . . ..
sede legale..... . ...) tel. .... nella
persona del .. . . .. legale rappresentante .. ..

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, su un totale di spese ammissibili a contributo di L. ...., secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1991 sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19. ., come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver/non aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di: . ...

Dichiara, inoltre, che le spese relative alla realizzazione delle inizitive finanziate dai sopracitati enti sono/non sono inserite nella distinta delle spese ammissibili a contributo

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su conto corrente n .... intrattenuto presso . . .. ;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA) n.. ....

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente,

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio,

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19... comprensivo del conto profitto e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di ....;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di L. 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19...;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole (per i consorzi agro-alimentari) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo (per i consorzi turistico-alberghieri) copia della domanda e della documentazione relativa;

12) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta ed emessa dalla regione per l'individuazione del consorzio ai sensi dell'art. 10 della legge n 394/1981

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da allegare a domanda di contributo in favore di consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri).

Io sottoscritto..
nato a .... domiciliato in ....,
nella qualità di rappresentante legale del consorzio ....
..........................., con sede in ....,
iscritto al tribunale di ...., al n. ...., effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge n. 394/1981 (art. 10).

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto vigente del .... Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: Entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti);

2) si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione) ....
....
....;

3) il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra);

4) il consorzio, alla data di presentazione del contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese; di esse viene indicato, nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio (per le imprese soggette a tale obbligo) e il relativo settore di attività;

5) (ove ricorra) Il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e n. .... aziende associate hanno sede in detti territori,

6) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

7) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

8) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione, ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1990, n. 304), il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi.

Letto, confermato e sottoscritto ... .

ALLEGATO 3

Distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo

		Importo spese	Riferimento voce bilancio
Spese di gestione			
Personale	L		
Consulenze e corrispettivi a terzi	»		
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	»		
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge.	»		
Organi sociali	»		
Imposte	»		
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile.	»		
Spese promozionali:			
Viaggi e missioni	L.		
Partecipazione a fiere	»		
Indagini di mercato	»		
Pubblicità e pubbliche relazioni	»		
Traduzioni e interpretariato . .	»		
Attività di formazione connessa con l'export	»		
TOTALE . . .	L.		

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al ......%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio: (nota bene: è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

....
....
....
....

95A1360

CIRCOLARE 2 febbraio 1995, n. **S/150121.**

Legge 21 febbraio 1989, n. 83. Contributo finanziario annuale ai consorzi per il commercio estero.

In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992, concernenti il sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi dovranno inoltrare domanda in bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Alla domanda (v. fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali documenti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare, lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, nonché lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autenticata degli atti consortili di modifica;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le successive variazioni (v. fac-simile allegato 2);

c) certificato del competente tribunale attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 (v. schema allegato 3);

f) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

g) apposita certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale dell'organismo medesimo;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa.

In considerazione del divieto del cumulo di contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto dalla legge n. 83/1989, art. 5, comma 6, sono esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni contributi, di competenza dell'esercizio consortile di riferimento, sulla generalità delle spese.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (bilancio in triplice copia).

Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine.

Le domande ritardatarie, comunque pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il consorzio dovrà contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione anche alla regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio stesso.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Pertanto, ogni documento integrativo che si dovesse rendere necessario per l'esame della richiesta di contributo dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Con lo scopo, infine, di acquisire dati statistici, idonei a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a compilare e trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare (allegato 4).

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale per lo sviluppo degli scambi
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: *Legge n. 83/1989. Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19...*

Il sottoscritto consorzio .... con sede in ....
(sede amministrativa ...., sede legale ....)
tel. .... fax .... nella persona del................................,
legale rappresentante ....

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di L. ...., sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19..., come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di Ministeri ed enti pubblici, regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di ....)
(oppure: dichiara di non aver usufruito ....).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su conto corrente n .... intrattenuto presso..;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita I.V.A. n. ....).

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva, in regola con la vigente normativa sul bollo, contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19... comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di .... ,

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni) certificazione rilasciata da società di rivisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19...;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa.

ALLEGATO 2

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva
(in bollo)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in bollo)
(da allegare alla domanda di concessione del contributo)

Io sottoscritto... .
nato a ...., domiciliato in ....,
nella qualità di rappresentante legale del consorzio ....,
con sede in ...., iscritto al tribunale di ...., al n. ....,
effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto vigente del .... Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti). Si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione) ....

Il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra);

2) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese, di cui n. ...., industriali, n. .... commerciali, n. .... artigiane (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano: il consorzio è costituito da n. .... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443); di esse viene indicato, nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio ed il relativo settore di attività; (ove ricorra) il consorzio associa ditte che operano nei settori merceologici specializzati individuati con decreto del Ministro dell'industria del 23 febbraio 1990 ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 83/1989;

3) le aziende consorziate sono «piccole e medie imprese» rientranti in relazione ai criteri comunitari — nei limiti dettati dalla disciplina vigente (*);

4) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e n. .... aziende associate hanno sede in detti territori;

5) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989; (ove ricorra: partecipano anche al consorzio «............», che ha lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero, come risulta dallo statuto allegato in copia);

6) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

7) il consorzio dispone (oppure non dispone) delle seguenti stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate ....;

8) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

9) (ove ricorra, per i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 83/1989) il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi (si ricorda che tale dichiarazione va ripetuta per i primi cinque anni di vita del consorzio);

10) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a L. .... (importo relativo alla sottoscrizione totale delle quote), sottoscritto dalle imprese partecipanti secondo quanto previsto dalla legge n. 83/1989;

11) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso dell'anno oggetto della richiesta di contributo, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzate alle vendite sul mercato interno.

Letto, confermato e sottoscritto ....

In elenco allegato:

Denominazione e sede ditte	N. iscrizione e camera commercio	Settore attività (**)
1)		
2)		
3)		

(*) Potrà giovare, al riguardo, quanto in materia riportato nella circolare del 24 giugno 1993 di Minindustria (*Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1993), relativamente alla «definizione di piccola e media impresa».

«Definizione di piccola e media impresa.

PMI industriali: sono quelle aventi non più di duecentocinquanta dipendenti e non più di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 20 milioni di ECU di fatturato.

Piccole imprese industriali: sono quelle aventi non più di cinquanta dipendenti e non più di 2 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 5 milioni di ECU di fatturato.

PMI commerciali e di servizi: sono quelli aventi non più di novantacinque dipendenti e non più di 3,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 7,5 milioni di ECU di fatturato.

Piccole imprese commerciali e di servizi: sono quelle aventi non più di venti dipendenti e non più di 0,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 1,9 milioni di ECU di fatturato.

PMI artigiane: restano quelle individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il capitale sociale di dette imprese non può essere controllato per più di un quarto da una o più imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le società finanziarie pubbliche, per le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti "investitori istituzionali".

Il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente a quello nel quale viene inviata l'istanza. La conversione in lire di detti valori deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio lira/ECU vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale».

(**) Se: industriale, commerciale, artigianale.

ALLEGATO 3

Distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
Spese di gestione:		
Personale	L.	
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	»	
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge.	»	
Organi sociali	»	
Imposte	»	
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile.	»	
Spese promozionali:		
Viaggi e missioni	L.	
Partecipazione a fiere	»	
Indagini di mercato	»	
Pubblicità e pubbliche relazioni	»	
Traduzioni e interpretariato . .	»	
Attività di formazione connessa con l'export	»	
TOTALE . . .	L.	

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al ......%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio: (nota bene: è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposta al *personale*, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

....
....
....
....

Firma del legale rappresentante del consorzio

....

ALLEGATO 4

Scheda da compilare a fini statistici

Consorzio: ....

Ubicazione: |__| Nord |__| Centro |__| Sud

Associato a: |__| Confindustria |__| Confapi |__| Confcommercio

|__| Confesercenti |__| Confartigianato |__| CNA

|__| Confcooperative |__| Lega cooperative

N. ...... ditte consorziate, di cui operanti nel settore:

industria n. |__|

commercio n. |__|

artigianato n. |__|

Settori merceologici delle consorziate:

agro-alimentare n. |__| Elettronica n. |__|

moda-persona n. |__| Mecc consumo n. |__|

casa n. |__| Mecc strumentale n. |__|

tempo libero/cultura n. |__| Servizi n. |__|

chimica-farmaceutica n. |__| Altri (specificare) n. |__|

....

....

Percentuale media del fatturato all'export delle consorziate (ovvero elementi sul grado di apertura all'export).

mercati esteri di interesse (indicare quali):

|__| tradizionalmente di interesse:

....

....

....

|__| di nuovo interesse:

....

....

....

strutture consortili all'estero (indicare dove):

|__| nel mercato europeo:

....

....

....

|__| in mercati extra-europei:

....

....

....

Importo ultimo contributo Mincomes: L ....

Eventuali suggerimenti:

....

....

....

....

....

95A1301

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

Il giorno 8 febbraio 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

In conformità all'art 14 l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 febbraio 1995.

95A1309

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ulteriore modificazione al decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciato alla società «F.A.R.C.O. - Fiduciaria amministrazioni revisioni contabili organizzazione S.r.l.», con sede legale in Milano.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1995, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il decreto interministeriale 14 febbraio 1974, già modificato con decreto interministeriale 3 novembre 1982, mediante il quale la società «F.A.R.C.O. - Fiduciaria amministrazioni revisioni contabili organizzazione S.r.l.», con sede legale in Milano è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è ulteriormente modificato nella parte relativa all'attività esercitabile, che viene limitata alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende, ed in quella concernente la denominazione sociale, mutata in «F.A.R.C.O. S.r.l. - Revisioni contabili».

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A1310

Smarrimento di un punzone della ditta S.I.P.I.M. S.p.a., in Monza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta S.I.P.I.M. S.p.a., con sede in Monza, corso Italia n. 26, assegnataria del marchio «360 MI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

95A1311

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla cooperativa «Lavoratori cattolici» S.r.l., in Taranto

Con decreto 28 dicembre 1994 la riscossione del carico tributario di L. 169.114.330, dovuto dalla cooperativa «Lavoratori cattolici» di Taranto è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Taranto, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione

95A1321

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300